

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A

**Decisioni della Commissione Procuratori Sportivi
nella seduta disciplinare del 27 novembre 2000**

La Commissione Procuratori Sportivi nella seduta del 27 novembre 2000, composta da: Avv. Vittorio Mormando (Presidente), Avv. Alberto Bruni, Avv. Luigi Albertini, Dott. Giuseppe Bonetto, Avv. Alessandro De Stefano, Prof. Andrea Zoppini, Avv. Paolo Colombo (in sostituzione dell'Avv. Carlo Porceddu) (componenti), con la partecipazione degli esperti, senza diritto di voto, Avv. Salvatore Sciacchitano, Avv. Maurizio Greco e con l'assistenza del Segretario f.f. Dott. Giuseppe Casamassima in merito al procedimento disciplinare a carico del procuratore sportivo Avv. Claudio Pasqualin, ha adottato la seguente decisione.

Fatto

Con ricorso in data 22.11.1994 il Sig. Gastone Rizzato, iscritto nell'Albo Procuratori Sportivi F.I.G.C., ebbe a proporre giudizio arbitrale nei confronti del calciatore Alessandro Del Piero per il pagamento della somma di lire 20 milioni che gli sarebbe stata dovuta a titolo di penale per l'anticipata revoca del mandato a lui conferito con procura 10.10.1993.

Il Sig. Del Piero ebbe a contestare tale domanda sostenendo di non aver revocato il mandato prima della scadenza, bensì di aver disdetto legittimamente il rapporto in previsione della sua scadenza naturale.

Il Sig. Rizzato, preso atto di tali deduzioni difensive, ebbe allora a rinunciare alla propria pretesa di talché, con lodo 14.4.1995, gli arbitri designati dettero atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere ponendo a carico del ricorrente le spese della procedura.

Con successivo atto notificato il 28.6.1995 il Sig. Rizzato ebbe a promuovere un nuovo giudizio arbitrale nei confronti del calciatore Alessandro Del Piero al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in lire 85 milioni, da lui asseritamente subiti per inadempimento agli obblighi derivanti dal pregresso rapporto di mandato.

Costituitosi ritualmente il Collegio Arbitrale ed esaminate le difese svolte dal calciatore Alessandro Del Piero, con lodo 6.2.1996, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta, gli arbitri designati ebbero a condannare il Sig. Del Piero a corrispondere al Sig. Rizzato la somma di lire 15 milioni.

Nella seduta del 19.4.1996 questa Commissione ratificò il predetto lodo dichiarandolo esecutivo.

Con lettera raccomandata a.r. in data 31.10.1996 il Sig. Rizzato rappresentò a questa Commissione che il lodo non aveva avuto esecuzione e che la fattura da lui emessa non era stata pagata.

In data 8.11.1996 pervenne altresì la lettera raccomandata a.r. del Presidente del Collegio Arbitrale con cui si informava che il Sig. Del Piero aveva impugnato il lodo arbitrale 6.2.1996 dinanzi alla Corte di Appello di Milano deducendone la nullità per motivi di ordine formale e sostanziale, al riguardo ipotizzando la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, I comma, del Codice di Giustizia Sportiva.

Acquisita la documentazione afferente alla vicenda l'Ufficio Indagini interrogava al riguardo il calciatore Alessandro Del Piero, contattando altresì il suo procuratore sportivo Avv. Claudio Pasqualin (nel frattempo subentrato al Sig. Rizzato nell'incarico in forza di procura del 9.12.1994) che lo ha assistito legalmente nella ricordata impugnazione del lodo arbitrale 6.2.1996 dinanzi alla Corte di Appello di Milano.

Agli esiti dell'indagine il Sig. Alessandro Del Piero veniva deferito in data 8.2.2000 alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per violazione dell'art. 1, I comma, C.G.S. per inadempienza nei confronti del suo precedente procuratore sportivo e dalla stessa Commissione condannato al pagamento della sanzione di lire 20 milioni di ammenda con decisione in data 12.5.2000.

Questa Commissione, ricevuta la relazione dell'Ufficio Indagini ed acquisiti gli atti e le risultanze documentali relative agli accadimenti sopra riportati, nella seduta del 24.3.2000 decideva di aprire nei confronti del procuratore sportivo Avv. Claudio Pasqualin procedimento disciplinare formulando le seguenti incolpazioni:

- violazione dell'art. 10, IV comma, del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo in relazione all'art. 24, II comma, dello Statuto Federale, all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed agli artt. 1, II comma, e 17 dello stesso Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo per avere, nel giugno 1996, quale Procuratore Sportivo del calciatore professionista Alessandro Del Piero consigliato ed indotto il medesimo ad impugnare per nullità, dinanzi alla Corte di Appello di Milano, il lodo arbitrale 29.1.1996 decidente la sua controversia con il proprio precedente Procuratore Sportivo Gastone Rizzato;

- violazione dell'art. 10, IV comma, e dell'art. 17 del Regolamento di attività di Procuratore Sportivo in relazione all'art. 24, II comma, dello Statuto Federale, all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed all'art. 1, II comma, dello stesso Regolamento di attività di Procuratore Sportivo, per avere, quale procuratore sportivo, fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria al fine di sentire dichiarare la nullità del richiamato lodo arbitrale 29.1.1996 decidente la controversia tra il Procuratore Sportivo Gastone Rizzato ed il calciatore professionista Alessandro Del Piero.

A seguito di dette incolpazioni il Procuratore Sportivo Avv. Claudio Pasqualin ha fatto pervenire a questa Commissione un'ampia ed articolata memoria difensiva correlata di documentazione, fra cui la decisione della C.A.F. 23.6.2000, nel frattempo intervenuta a carico del calciatore Alessandro Del Piero, confermativa della condanna comminata dalla Commissione disciplinare.

In data 13.11.2000 è stato altresì sentito il difensore del Procuratore Sportivo Avv. Claudio Pasqualin, il quale ha più diffusamente illustrato le varie argomentazioni difensive, insistendo in via preliminare nella lamentata omessa ostensione della ricordata relazione dell'Ufficio Indagini.

Ancorché tale relazione riguardi il procedimento a carico del calciatore Del Piero e sia dunque estranea al presente procedimento, questa Commissione, con ordinanza 13.11.2000 ha disposto l'invio del documento in questione al Procuratore Sportivo Avv. Claudio Pasqualin concedendo ulteriore termine per note difensive e rinviando per la discussione e la decisione alla riunione del 27.11.2000.

Pervenuta un'ulteriore memoria difensiva e di nuovo sentito il difensore dell'incolpato questi ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito.

Motivi della decisione

1) Con il primo capo di incolpazione è stata dedotta la violazione dell'art. 10, IV comma, del Regolamento di attività del Procuratore Sportivo che stabilisce l'obbligo di osservanza di tutte le norme federali e regolamentari, improntando in ogni occasione l'operato a principi di correttezza, lealtà e buona fede ed eseguendo l'incarico con la diligenza professionale e del buon padre di famiglia.

Tale disposizione comporta che il Procuratore Sportivo, ancorché non possa essere ricompreso nel novero dei tesserati né, in genere, fra i soggetti dell'Ordinamento Federale strettamente inteso, deve comunque ritenersi sottoposto al sindacato disciplinare di questa Commissione nell'ambito delle violazioni ed irregolarità confliggenti con il suo particolare "status" e propriamente connesse all'espletamento della propria attività professionale in cui rientra prioritariamente il dovere e l'obbligo di osservare le carte federali (cfr. TAR Toscana Sez. I 13.5.1999 n. 293).

Ora non pare revocabile in dubbio che i doveri stabiliti dal citato art. 10, IV comma, del Regolamento di attività del Procuratore Sportivo, se posti in correlazione all'art. 24, II comma, dello Statuto Federale, all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed agli artt. 1, II comma, e 17 dello stesso Regolamento di attività del Procuratore Sportivo, avrebbero dovuto imporre all'Avv. Claudio Pasqualin, nell'ambito della propria attività di assistenza del calciatore Alessandro Del Piero, a far tempo della data di conferimento della procura e cioè dal 9.12.1994, di non indurre e di non consentire, senza il previo ottenimento della apposita autorizzazione da parte degli Organi Federali, di impugnare dinanzi all'A.G.O. il lodo arbitrale 6.2.1996 che aveva definito le questioni insorte fra il medesimo calciatore Alessandro Del Piero ed il suo precedente procuratore Sportivo Sig. Rizzato.

In questa ottica le deduzioni difensive dell'Avv. Claudio Pasqualin, secondo cui l'art. 17 del Regolamento di attività del Procuratore Sportivo sarebbe limitato al rapporto di mandato tra Procuratore Sportivo e proprio rappresentato di talché solo per le controversie relative alla costituzione ovvero interpretazione ovvero esecuzione di detto rapporto sarebbe fatto divieto di ricorrere all'A.G.O., appaiono inconferenti.

Infatti, il Procuratore Sportivo, nell'attività di assistenza del calciatore per tutta la durata del rapporto, è comunque tenuto a far rispettare al proprio assistito le norme federali, tra cui quella di accettare la piena e definitiva efficacia di tutte le decisioni adottate dagli Organi della F.I.G.C. (art. 24 dello Statuto), in conformità ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza morale e materiale (art. 1 C.G.S.), senza fare ricorso all'A.G.O. ancorché per risolvere questioni attinenti al pregresso rapporto di mandato con altro procuratore sportivo, il tutto secondo quanto stabilito dall'art. 10, IV comma, del Regolamento di attività del Procuratore Sportivo.

Norma questa che nella fattispecie risulta essere stata violata dal Procuratore Sportivo Avv. Claudio Pasqualin il quale, nel prestare la propria assistenza al calciatore Alessandro Del Piero, l'ha indotto e comunque non gli ha impedito di ricorrere all'A.G.O. senza avere preventivamente acquisito la necessaria autorizzazione da parte degli Organi Federali.

Sul punto appaiono non condivisibili le argomentazioni difensive dell'Avv. Claudio Pasqualin risultando ultroneo in questa sede il rilievo secondo cui, con riferimento anche alla decisione della C.A.F. 23.6.2000, tratterebbesi di condotta mai in precedenza contestata neppure al calciatore Alessandro Del Piero.

Al contrario può rilevarsi, proprio prendendo spunto dalla motivazione della decisione della C.A.F., che il ricorso all'A.G.O. presupponeva necessariamente la preventiva autorizzazione degli Organi Federali che nella fattispecie l'Avv. Claudio Pasqualin non si è curato di ottenere, così inducendo il proprio assistito alla violazione delle rigorose norme Federali.

Ed al riguardo la comprovata ed ammessa circostanza che l'Avv. Claudio Pasqualin abbia comunicato l'intenzione del proprio assistito di ricorrere all'A.G.O., senza tuttavia attendere la necessaria autorizzazione preventiva degli Organi Federali e senza che il silenzio dagli stessi mantenuto possa configurare l'ipotesi del tacito assenso, anziché risultare esimente di responsabilità

si configura invece come aggravante giacché accentua la violazione dei principi fissati dalle disposizioni regolamentari domestiche conformative dell'attività anche del Procuratore Sportivo.

2) Il che assume parziale decisività anche per quanto concerne il secondo capo di incolpazione dal momento che, sempre nell'ambito dell'attività di assistenza espletata in favore del calciatore Alessandro Del Piero in virtù della procura conferita, nella fattispecie l'Avv. Claudio Pasqualin risulta avere personalmente ideato, curato e predisposto, così come riferito dal medesimo Del Piero all'Ufficio Indagini, l'atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Milano avverso il lodo arbitrale 6.2.1996.

Se ciò infatti non può costituire violazione dell'art. 17 del Regolamento di attività del Procuratore Sportivo, per le puntuali argomentazioni difensive svolte dal Procuratore Sportivo Avv. Claudio Pasqualin, tuttavia integra sotto diverso profilo l'ulteriore violazione dell'art. 10, IV comma, dello stesso Regolamento che impone il rispetto delle regole federali ed il divieto di ricorrere all'A.G.O. senza preventiva autorizzazione.

La dedotta circostanza che Claudio Pasqualin riveste al contempo le qualifiche professionali di Avvocato e di Procuratore Sportivo non può in alcun modo assumere rilievo.

Tale duplice qualifica, proprio in considerazione della normativa di settore che regola sia l'attività di legale sia l'attività di procuratore sportivo, lungi dall'elidere i rispettivi doveri deontologici, comporta invece una sommatoria degli stessi ai fini della determinazione del grado di colpa che deve essere compiuta tenendo appunto conto delle particolari qualità dell'agente (per riferimenti tra le altre: C. Conti Reg. Tosc. Sez. Giurisd. 29.4.1997 n. 313; C. Conti Sez. II 5.6.1997 n. 73/A; TAR Lazio Sez. III 16.6.1983 n. 495).

Ne consegue, ai fini che qui interessano, che la sottoscrizione da parte dell'Avv. Claudio Pasqualin dell'impugnativa dinanzi alla Corte di Appello di Milano del lodo arbitrale 6.2.1996 comporta l'ulteriore, diretta, violazione dell'art. 10, IV comma, del Regolamento di attività del Procuratore Sportivo in relazione all'art. 24, II comma, dello Statuto Federale ed all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva oltre che all'art. 1, II comma, dello stesso Regolamento.

Al riguardo l'assunto dell'Avv. Claudio Pasqualin secondo cui l'avvocato ha l'obbligo di dare al proprio assistito tutte le informazioni inerenti l'attività in corso, di talché la mancata prestazione di attività costituisce violazione dei doveri professionali sanzionabili anche disciplinarmente, doveva condurre anche e soprattutto, da una parte, ad informare il cliente della necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione a far ricorso all'A.G.O. e, dall'altra parte, a non sottoscrivere l'impugnativa dinanzi alla Corte di Appello di Milano in violazione della norma di cui all'art. 24, II comma, dello Statuto Federale che trova diretta applicazione nei confronti anche dei Procuratori Sportivi ai sensi dell'art. 10, IV comma, del Regolamento di attività del Procuratore Sportivo quale è rivestita, in uno a quella di legale, dall'Avv. Claudio Pasqualin.

P.Q.M.

la Commissione Procuratori Sportivi:

- proscioglie il Procuratore Sportivo Avv. Claudio Pasqualin dall'incolpazione di aver violato l'art. 17 del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo;

-condanna il medesimo al pagamento di una sanzione economica di £ 20.000.000 per violazione dell'art. 10, IV comma del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo;

-dispone che l'importo venga corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione;

-manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario f.f.
Dott. Giuseppe Casamassima

Il Presidente
Avv. Vittorio Mormando

* * * *

La Commissione Procuratori Sportivi nella seduta del 27 novembre 2000, composta da: Avv. Vittorio Mormando (Presidente), Dott. Ettore Torri (Vice-Presidente-relatore), Avv. Alberto Bruni, Avv. Luigi Albertini, Dott. Giuseppe Bonetto, Avv. Alessandro De Stefano, Prof. Andrea Zoppini, Avv. Paolo Colombo (in sostituzione dell'Avv. Carlo Porceddu) (componenti), con la partecipazione degli esperti, senza diritto di voto, Avv. Salvatore Sciacchitano, Avv. Maurizio Greco e con l'assistenza del Segretario f.f. Dott. Giuseppe Casamassima ha esaminato il ricorso gerarchico improprio presentato dal procuratore sportivo Avv. Fabrizio Amore.

In merito allo stesso la Commissione ha adottato la seguente decisione:

“ritenuto che gli elementi addotti non hanno apportato modifiche ai dati di fatto già accertati;

che trattasi di fatto di particolare gravità e che la sanzione inflitta appare congrua

P.Q.M.

la Commissione rigetta il ricorso”.

Il Segretario f.f.
Dott. Giuseppe Casamassima

Il Presidente
Avv. Vittorio Mormando

* * * *

La Commissione Procuratori Sportivi nella seduta del 27 novembre 2000, composta da: Avv. Vittorio Mormando (Presidente-relatore), Dott. Ettore Torri (Vice-Presidente), Avv. Alberto Bruni, Avv. Luigi Albertini, Dott. Giuseppe Bonetto, Avv. Alessandro De Stefano, Prof. Andrea Zoppini, Avv. Paolo Colombo (in sostituzione dell'Avv. Carlo Porceddu) (componenti), con la partecipazione degli esperti, senza diritto di voto, Avv. Salvatore Sciacchitano, Avv. Maurizio Greco e con l'assistenza del Segretario f.f. Dott. Giuseppe Casamassima ha esaminato il ricorso gerarchico improprio presentato dal procuratore sportivo Emilio Pianese.

In merito allo stesso la Commissione ha adottato la seguente decisione:

“ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione relativa alla decorrenza della sanzione irrogata;

ritiene, altresì, che gli elementi addotti non hanno apportato modifiche ai dati di fatto già accertati;

che trattasi di fatto di particolare gravità e che la sanzione inflitta appare congrua

P.Q.M.

la Commissione accoglie parzialmente il ricorso stabilendo che l'interdizione avrà decorrenza dal 23 giugno 2000 e terminerà il 22 giugno 2002”

Il Segretario f.f.
Dott. Giuseppe Casamassima

Il Presidente
Avv. Vittorio Mormando

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 NOVEMBRE 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Nizzola